

Rep. 24327

COMUNE DI FOLIGNO

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "VETRINA PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE" PRESSO IL CENTRO DI CONDIZIONAMENTO IN LOCALITA' SANT'ERACLIO.

Esente bollo ai sensi del DPR 642/72 art. 27-bis della Tabella Allegato B.

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di settembre in Foligno, presso la Segreteria Generale del Comune di Foligno, Piazza della Repubblica 10, avanti a me Dr. Paolo Ricciarelli, Segretario Generale del Comune di Foligno, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, si sono presentati e costituiti :

- La dott.ssa Cristina Ercolani, nata a Foligno il 7/7/1957, domiciliata per la carica in Foligno nella Residenza Municipale la quale interviene a questo atto e stipula nella sua qualità di Dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Formazione del Comune di Foligno, in rappresentanza del Comune medesimo (C.F. 00166560540), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- La dott.ssa Candia Silvestri, nata a Foligno il 02/02/1960, domiciliata per la carica come appresso, la quale interviene al presente atto e stipula nella sua qualità di Presidente della Filottete Cooperativa Sociale con sede in Foligno, Via Polanga 11/15 C.F e P.I. 02563360540
- **SI PREMETTE**
 - che il Comune di Foligno è proprietario di un lotto di terreno sito in Foligno località S. Eraclio, ove è stato realizzato un Centro di Condizionamento, trasformazione e vendita di produzioni locali;

- che al suddetto Centro di Condizionamento, trasformazione e vendita di produzioni locali è associata una struttura destinata alle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche, denominata Vetrina delle produzioni tipiche e più brevemente Vetrina;

- che la Vetrina delle produzioni tipiche è finalizzata a promuovere non solo i prodotti e le attività che hanno luogo nel Centro di Condizionamento ma anche i prodotti agricoli di qualità di altre aziende locali;

- che la Vetrina, consistente di un locale articolato su due livelli, di cui un piano terra di mq 198 e un primo piano di mq 125, è considerata strategica per l'avvio di tutta l'attività del Centro;

- che la suddetta struttura è interessata da un progetto comunale per la revisione degli impianti tecnologici in corso di realizzazione, ed è dotata di alcune attrezzature di arredamento di proprietà comunale, acquisite con cofinanziamento del GAL Valle Umbra;

- che con delibera C.C. n. 2 del 21.1.2014 si è deciso di procedere con avviso pubblico per selezionare un operatore al quale affidare in concessione la gestione della "Vetrina" si è approvato lo schema di convenzione;

- che con atto dirigenziale n. 277 del 12.3.2014 è stato approvato un Avviso Pubblico per selezionare il soggetto concessionario della "Vetrina";

- che con atto dirigenziale n.353 del 28/03/2014 sono state altresì approvate le Linee di progetto riferite anche alla Gestione della Vetrina;

- che con atto dirigenziale n. 568 del 13 maggio 2014, all'esito della procedura comparativa, è stata assegnata la gestione alla Filottete Cooperativa Sociale.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Foligno, come sopra rappresentato, con ogni garanzia di legge, affida in concessione la gestione del servizio "Vetrina per la promozione delle produzioni tipiche" del Centro di Condizionamento di Foligno alla Filottete Cooperativa Sociale come sopra rappresentata, di seguito indicata semplicemente "concessionario".

Per lo svolgimento del suddetto servizio il concessionario riceve dal Comune i seguenti beni:

- un locale articolato su due livelli, di cui un piano terra di mq 198 e un primo piano di mq 125, censito al NCT Comune di Foligno al Foglio 254 part. 136 e al NCEU al foglio 300 part. 136- zona cens 002 - Cat. D/8 meglio evidenziato nella planimetria allegata sub 1 al presente atto.

L'immobile è comprensivo delle attrezzature di cui all'elenco allegato sub 2, che vengono consegnate in data odierna nello stato di fatto e manutenzione in cui si trovano e costituenti la Vetrina delle Produzioni Tipiche.

Art. 2

Il concessionario si impegna a sviluppare iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni presenti attualmente nel Centro di Condizionamento (ortofrutta, cereali e legumi bio, prodotti apistici) nonché di altre produzioni tipiche del territorio ritenute funzionali alle Linee di Progetto poste a base di gara e in base all'offerta tecnica presentata. Le attività debbono ispirarsi a criteri di sostenibilità ambientale, di valorizzazione turistica del territorio, di integrazione sinergica con altre realtà associative ed istituzionali locali.

Il programma annuale delle attività dovrà essere partecipato al Comune di Foligno entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Il Comune di Foligno, nel rispetto della destinazione d'uso dei locali, si riserva la possibilità di utilizzare la struttura Vetrina, fino ad un massimo di dieci giornate all'anno, per proprie iniziative di carattere istituzionale concordando con congruo anticipo con il concessionario durata e modalità di svolgimento e riconoscendo al concessionario il 50% delle tariffe di cui al presente articolo.

Compatibilmente con le caratteristiche del locale e con le attrezzature in dotazione il concessionario potrà condurre attività di servizio per le aziende locali, attività promo-divulgative quali: corsi, seminari, convegni, degustazioni guidate, mostre ed eventi legati al settore agroalimentare, enogastronomico ed agriturismo, nonché esposizioni e vendita di prodotti.

Il concessionario si impegna altresì ad integrare a proprie spese le attrezzature in dotazione con altre che risultassero necessarie allo svolgimento delle attività di cui al progetto, coerentemente a quanto offerto in sede di gara.

Il concessionario è autorizzato a richiedere ai fruitori dei servizi offerti dalla struttura una tariffa, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, dietro emissione di regolare fatturazione.

Le tariffe richieste e riscosse dal concessionario saranno da questi trattenute a copertura degli oneri sostenuti per la gestione della struttura.

Le tariffe, previo consenso del Comune, potranno essere annualmente adeguate agli indici ISTAT del costo della vita.

Art. 3

La durata del presente contratto di concessione è di anni dodici a decorrere dalla data odierna 9 settembre 2014, di cui i primi sei a carattere sperimentale; a conclusione dei primi sei anni il Comune valuterà i risultati e qualora riterrà l'attività svolta non idonea potrà, previa contestazione scritta al concessionario,

dichiarare decaduta la concessione.

Il canone di concessione annuo è pari a € 6.452,00 oltre iva di legge ed è calcolato sulla superficie di mq 323 corrispondente ai due livelli sui quali si sviluppa il locale.

Il canone è corrisposto dal gestore in rate mensili anticipate.

Il canone mensile è pertanto pari a € 537,67 oltre Iva.

In caso di ritardato pagamento, effettuato dopo il decimo giorno del mese corrispondente, sono dovuti interessi pari al tasso legale maggiorato di punti 1,5.

Dopo il 30° giorno di morosità il Comune provvederà ad inoltrare al gestore formale diffida assegnando un ulteriore periodo di 60 giorni per effettuare il pagamento. Il provvedimento di diffida dovrà contenere anche l'avviso che lo stesso vale come avvio del procedimento di risoluzione del contratto previsto dal successivo art. 8.

Il Concessionario dovrà esporre nel locale le tariffe relative ai servizi svolti e dovrà inoltre tenere a disposizione del Comune di Foligno un registro con annotazione delle attività effettuate.

Art. 4

Il Comune pone a disposizione del concessionario il locale di cui al precedente articolo 1, comprensivo di servizi igienici e le attrezzature di cui all'allegato sub 2 per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Al concessionario faranno carico le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie delle attrezzature, ed eventuali danni arrecati agli impianti e attrezzature attribuibili ad uno scorretto utilizzo degli stessi; fanno capo inoltre allo stesso concessionario gli oneri relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, telefono, pulizia, riscaldamento, sorveglianza e condominiali.

Eventuali interventi migliorativi e/o di completamento della struttura potranno essere realizzati in futuro per iniziativa del concessionario previa autorizzazione della parte concedente con compensazione sul canone di concessione.

Art. 5

Il concessionario, a seguito di comunicazione preventiva al Comune di Foligno, potrà richiedere agevolazione e/o contributi per acquisizione di attrezzature e allestimenti funzionali al potenziamento della attività della Vetrina .

Art. 6

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concessionario deve presentare al Comune i risultati dell'attività dell'anno precedente con indicazione dei soggetti che hanno beneficiato del servizio e degli importi riscossi come corrispettivi di tariffe.

Il Comune effettua la verifica delle attività esercitate e delle tariffe applicate dal soggetto concessionario.

Art. 7

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il concessionario presta Polizza Fideiussoria/Assicurativa a favore del Comune di Foligno n. 2014/50/2310254 rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia di Foligno pari a € 5.000,00 (cinquemila), a prima richiesta, senza beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e con rinuncia a far valere le eccezioni ex art 1957, comma 2, c.c.

Detta polizza verrà svincolata alla scadenza del contratto previo contraddittorio tra la ditta concessionaria medesima e il Comune di Foligno.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il Concessionario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Delibera n. 475 del 23.12.2013, che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 9

L'assegnazione del locale cessa:

- a) alla scadenza naturale, senza alcuna possibilità di proroga tacita;
- b) per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse con un preavviso di almeno tre mesi.

La risoluzione del contratto è prevista nei seguenti casi:

- per fallimento del concessionario
- mancato rispetto delle norme vigenti in materia di utilizzo del personale dipendente, previa contestazione scritta del Comune;
- accertate gravi scorrettezze commerciali, previa contestazione scritta del Comune;
- cessione totale o parziale del contratto a terzi;
- applicazione di tariffe diverse da quelle contrattualizzate;
- carenza di manutenzione delle attrezzature previa diffida da parte del Comune;
- insufficienti condizioni di pulizia dei locali previa diffida da parte del Comune;
- inattività completa per trenta giorni consecutivi o per novanta giorni complessivi in un anno ritenuti non giustificati dal Comune;
- morosità nel pagamento del canone superiore a due mesi, previa diffida da parte del Comune;
- inosservanza dei Codici di comportamento di cui al precedente articolo 8.

In caso di risoluzione del contratto il Comune procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art 7, salvo il risarcimento di danni ulteriori.

Art. 10

Le parti danno atto che il concessionario ha stipulato le seguenti polizze conservate agli atti della pratica:

- Polizza RCT n. 2013/03/2180952 rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI agenzia di Foligno in data 31.12.2013 per un massimale unico di € 5.000.000,00;
- Polizza Furto incendio rischio locativo n. 2014/10/2750839 rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI agenzia di Foligno in data 19/08/2014 per i seguenti massimali:
 - 30.000,00 € per furto
 - 50.000,00 € rischio incendio contenuto
 - 300.000,00 € per rischio locativo incendio fabbricato

Art. 11

Per quanto non altro specificato nel presente contratto, il concessionario si impegna a rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente e quanto eventualmente il Comune di Foligno andrà ad assumere in considerazione degli obiettivi preposti alla realizzazione dell'investimento.

Art. 12

Le spese del presente contratto sono a carico del concessionario.

Le parti stabiliscono che per eventuali controversie il Foro competente è quello di Spoleto. E' esclusa la competenza arbitrale.

Ai fini fiscali si dichiara che il canone di concessione di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il valore fiscale del presente contratto è di € 77.424,00 oltre IVA.

Di questo atto, ricevuto da me, Dott. Paolo Ricciarelli, Segretario Generale Pubblico Ufficiale, scritto da persona di mia fiducia con modalità elettronica, che consta di otto facciate intere e parte della nona, ho dato lettura ai costituiti e che da me interpellati l'hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e con me, Segretario Generale, lo sottoscrivono, unitamente agli allegati, con firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati utilizzati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 47-ter, comma 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Dott.ssa Cristina Ercolani

Sig.ra Candia Silvestri

Dott. Ricciarelli Paolo